

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1423)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1961

Integrazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito
alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa per il Credito alle imprese artigiane, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, ha esplicato una utile attività, estremamente vantaggiosa per il settore, che ha permesso l'ammodernamento delle attrezzature e la loro competitività, specialmente in relazione alle necessità di aumentare l'esportazione dei prodotti artigiani e la conquista di nuovi mercati.

Se il Fondo di dotazione può ancora ritenersi non del tutto inadeguato alle esigenze di un settore in sviluppo, deve invece rilevarsi che il Fondo per la corresponsione del contributo negli interessi è completamente esaurito.

Come per gli incentivi all'industria e per gli incentivi al commercio, una proficua opera di intervento dello Stato può avvenire soltanto ove alle nuove iniziative giovevoli per la collettività sia assicurato un interesse modico, inferiore a quello del normale tasso bancario, tale da permettere alle nuove ini-

ziative di svilupparsi con criteri concorrenziali.

L'esaurimento del Fondo per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi porta alla impossibilità per l'Artigiancassa di finanziare nuove iniziative.

Se si considera che il ritmo dei finanziamenti si avvicina ai 50 miliardi annui con tendenza all'aumento, non sembrerà eccessivo l'importo di 15 miliardi per l'attività dell'Artigiancassa per un decennio.

Il disegno di legge si propone, appunto, di integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di 15 miliardi. Tenendo conto delle esigenze del bilancio, l'importo è ripartito in dieci annualità, a cominciare dal presente esercizio finanziario.

Il provvedimento servirà a vitalizzare la attività dell'Artigiancassa ed a permettere alla stessa di riprendere quella attività che si è rivelata particolarmente efficace per lo sviluppo del settore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, numero 949, viene aumentato di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-1961, di lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1969-70 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1970-71.

Art. 2.

Le somme previste dal precedente articolo sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

All'onere previsto dalla presente legge si provvederà con il maggior gettito derivante dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.